



COMUNE DI FRATTA TODINA

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 18 del 28-07-2026

OGGETTO:	PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MTR-3 2026/2029 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2026
-----------------	--

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventotto** del mese di **Luglio** a partire dalle ore **19:17**, presso questa Sede Municipale, si riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge in sessione ordinaria alla prima convocazione in Seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	COATA GIANLUCA	Presente	7	NEGOZIO SILVANO	Presente
2	ALBINI ALESSIA	Presente	8	MASSETTI MATTEO	Presente
3	BISCOTTI VANIA	Presente	9	FALCONI ANDREA	Presente
4	SARTI SIMONE	Presente	10	BATASSA MARIA PIA	Presente
5	LANTERNA ELEONORA	Presente	11	PANCRAZI PIER LUIGI	Assente
6	SARGENTINI STEFANO	Presente			

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1

Assume la presidenza GIANLUCA COATA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CLAUDIA FOSCHI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: BATASSA, SARGENTINI E NEGOZIO.

Introdotta l'argomento, la dott.ssa Maria Rita Pezzanera illustra brevemente al Consiglio i contenuti della delibera, evidenziando che il Piano Economico Finanziario è stato elaborato secondo la metodologia MTR-3 definita da ARERA per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 e risulta validato da AURI, quale Ente territorialmente competente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Precisa quindi che il Comune non dispone di discrezionalità in merito alla determinazione delle tariffe, poiché il Piano è predisposto e validato a monte secondo criteri e coefficienti stabiliti dalla normativa di settore: al Consiglio comunale spetta unicamente l'approvazione delle tariffe in conformità al Piano così come validato, senza margini di intervento sulla determinazione dei costi e delle componenti tariffarie sottostanti.

Per quanto riguarda l'andamento economico del Piano, la Responsabile segnala che sia la componente fissa sia quella variabile del PEF registrano un incremento nel passaggio dal 2026 al 2027, per poi tendere a una sostanziale stabilizzazione nel biennio successivo, con una flessione del dato complessivo nell'ultima annualità di programmazione, il 2029.

Nello specifico, il totale delle entrate tariffarie passa da 386.892 euro nel 2026 a 405.444 euro nel 2027, per poi attestarsi a 408.282 euro nel 2028 e scendere a 373.815 euro nel 2029; i costi variabili crescono da 193.260 a 211.005 euro tra il 2026 e il 2027, mentre i costi fissi restano pressoché stabili, passando da 193.632 a 194.439 euro nello stesso periodo.

Non essendo emersi ulteriori interventi, il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione, con l'esito riportato nel dispositivo del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da una componente immobiliare (IMU) ed una componente relativa ai servizi (TASI e TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente TARI (Tariffa sui Rifiuti), la quale resta disciplinata dalle disposizioni contenute nei commi 641 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione ARERA 18 febbraio 2025, 57/2025/R/RIF, recante l'avvio del procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo

regolatorio;

- il documento per la consultazione 15 aprile 2025, 180/2025/R/RIF, e il documento per la consultazione 24 giugno 2025, 249/2025/R/RIF, attraverso i quali ARERA ha sottoposto agli stakeholder gli orientamenti per la determinazione delle entrate tariffarie del settore rifiuti urbani per il periodo 2026-2029;
- la Deliberazione 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF recante “Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani”;
- la Deliberazione 5 agosto 2025, 396/2025/R/RIF recante “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti”;
- la deliberazione 9 settembre 2025, 397/2025/R/RIF (d’ora in poi Delibera 397), con la quale l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), il quale definisce il quadro regolatorio per la determinazione delle entrate tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, individuando — accanto a un nucleo di parametri determinati direttamente dall’Autorità — un insieme circoscritto di coefficienti e di parametri rimessi all’esercizio della discrezionalità tecnica dell’Ente Territorialmente Competente, da declinarsi all’interno degli intervalli e secondo i criteri funzionali dettati dal medesimo Allegato A (d’ora in poi MTR-3);
- la deliberazione ARERA 374/2025/R/RIF, recante la regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani (RQTR), in modifica e integrazione delle deliberazioni 15/2022/R/RIF e 387/2023/R/RIF;
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe ARERA 1/DTAC/2025, recante la guida alla compilazione del Tool MTR-3 per la predisposizione tariffaria;
- deliberazione del Consiglio Direttivo AURI n. 23 del 28/05/2026 con cui è stato approvato il documento metodologico recante “Modalità di determinazione dei coefficienti di competenza dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) necessari per la definizione dei PEF. Predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio (2026-2029).

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le*

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;*

RICHIAMATO altresì l’art. 43, comma 11, del D.L. 17.05.2022, n. 50, il quale ha aggiunto all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25/02/2022, n. 15, i seguenti periodi: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

Richiamata inoltre la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che introduce una modifica all’art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28/06/2021, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 31/05/2023;

VISTI in particolare:

-l’art. 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*

-l’art. 2, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, il quale stabilisce che: *“Le tariffe, a copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana, sono determinate sulla base del c.d. ‘metodo normalizzato’ di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 richiamato dall’art. 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*

RICHIAMATO in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 17/05/2013, n. 11, di istituzione dell'Autorità Umbra per rifiuti e idrico (AURI);
- lo Statuto dell'AURI, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 1 del 29/02/2016;
- il Regolamento di organizzazione della medesima Autorità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/02/2016;

TENUTO CONTO che in base alle sopra citate normative, sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs 152/2006, già esercitate ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'art. 15 della L.R. 4/2011, dagli ambiti territoriali integrati;

CONSIDERATO che l'AURI è formalmente subentrata nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2007, a far data dal 01/04/2017;

RICHIAMATO l'art. 3-bis del Decreto Legge 13/08/2011, n.138 in base al quale *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*;

TENUTO CONTO che nel territorio del Comune di Fratta Todina è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della Decreto Legge 13/08/2011, n. 138, convertito dalla Legge 14/09/2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 397/2025;

TENUTO CONTO che, in base al combinato disposto dell'art. 3-bis del Decreto Legge n.138/2011, degli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2013, della delibera ARERA n. 363/2021 e dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, la competenza alla validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è rimessa all'AURI, mentre le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio comunale, stante la specialità della norma tributaria che individua il soggetto competente alla adozione della

deliberazione tariffaria nel Consiglio comunale;

RICORDATO CHE

- il Sub Ambito n. 2 di AURI è costituito da 24 Comuni: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno e Valfabbrica;
- a seguito di gara pubblica svolta nel rispetto delle norme pro-tempo vigenti, l'ex ATI 2 ora AURI ha selezionato GEST Srl quale affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni del Sub Ambito n. 2. Il concessionario opera per mezzo di quattro gestori operativi: GESENU Spa, ECE Srl, SIA Spa e TSA Spa;
- l'affidamento è regolato da 24 contratti di servizio sottoscritti dai Comuni, l'ex ATI 2 e il concessionario;
- con DGC n. 30 del 15.05.2026, avente ad oggetto: *“PRESA D'ATTO DELLA RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA INTERNA AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI SUBENTRO OPERATIVO DELLA SOCIETÀ GESENU ENTRATE S.R.L. NELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO TARI – AGGIORNAMENTO ATTI PRECEDENTI, CONFERMA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE E PRESA IN CARICO DELL'ATTIVITÀ PREGRESSA AVVIATA DA GESENU S.P.A.”*, si è preso atto della riorganizzazione in virtù della quale Gesenu Entrate S.p.A. ha preso in carico il servizio di accertamento e riscossione della TARI;
- la concessione, di durata 15 anni, prevedeva la scadenza al 31/12/2024. In attuazione dell'art. 16, comma 6, della L.R. n. 10/2024 la scadenza della concessione è stata prorogata al 31/12/2027. Sono oggetto dell'affidamento del servizio integrato anche la gestione degli impianti pubblici di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti del sub ambito;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nonché la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, competono ai singoli Consigli Comunali, sulla base delle determinazioni di AURI ed entro il termine di legge, in coerenza con le tabelle del D.P.R. n. 158/1999 e con i criteri di cui al TICSER approvato con deliberazione 396/2025/R/RIF;

TENUTO CONTO che il dettato dell'art. 6, comma 2, lettera e), della L. R. 11/2013 e dell'art.7, comma 3, lettera g), della medesima legge regionale, in ordine alla competenza dell'AURI all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, deve ritenersi superato dall'intervento della Legge n.147/2013, norma successiva alla suddetta disposizione regionale, che ha esplicitamente rimesso la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI in capo al Consiglio comunale;

RITENUTO inoltre che la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI spetti al Consiglio comunale anche in virtù della competenza esclusiva che la Costituzione rimette

in materia tributaria in capo alla legge statale che, quindi, prevale su qualsiasi disposizione regionale differente;

Esaminato il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti validato dall'AURI con deliberazione n. 8 del 17/07/2026, recante “*Validazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2026-2029 (terzo periodo regolatorio) dei Comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del metodo MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF*” - trasmessa con PEC ns. prot. 4110 del 21/07/2026;

Dato atto che il Piano Finanziario 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti, come validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) con delibera Assemblea dei Sindaci appena sopra citata è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- a) dal PEF elaborato ai sensi del metodo MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif;
- b) dalla Relazione di Accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;

EVIDENZIATO che:

- dal Piano Finanziario, elaborato e aggiornato come sopra esposto, per l'anno 2026, risulta che il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti nel Comune di Fratta Todina è pari a: € 386.892,00 mentre per gli anni successivi risultano i seguenti importi:
 - 2027: € 405.444,00
 - 2028: € 408.282,00
 - 2029: € 373.815,00
- l'importo da coprire con la tariffa comprende tutti i costi connessi con il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, la quale stabilisce che “*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel piano economico finanziario 2026 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nel documento riportato in allegato al piano economico-finanziario;

ESAMINATE inoltre le “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013*”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12/01/2024, le quali hanno chiarito che: “*si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i*

fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

PRESO ATTO delle risultanze dei fabbisogni standard, la cui confrontabilità con i dati del piano economico finanziario è influenzata dalla presenza nel PEF di componenti che non hanno concorso alla valorizzazione dei fabbisogni, come ad esempio le voci relative a CARC, CC, ACC, RC, ecc.;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- per effetto del Metodo tariffario approvato da ARERA con la deliberazione n. 397/2025/R/RIF, le tariffe devono garantire un gettito non superiore alle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario, fermo restando l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio;
- ai fini della determinazione del gettito tariffario è necessario procedere a detrarre dal totale delle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario:
 - il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 e della determinazione ARERA, in misura pari al corrispondente contributo erogato dal Ministero dell'istruzione;
 - le altre componenti previste dalla citata determinazione ARERA 2/2020 , vale a dire:
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - gli importi accantonati dal gestore riferiti all'ulteriore quoziente a favore dei Comuni per il conferimento di rifiuti speciali presso la discarica di Borgogiglione
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, la possibilità di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO inoltre, che la quota dei costi del servizio di gestione dei rifiuti afferente ai locali ad utilizzo diretto del Comune, deve essere posta a carico del bilancio nel suo complesso e non solo dei contribuenti Tari, quota quantificata, sulla base dell'elenco dei locali comunali conservato in atti, in complessivi € 2.152,00;

VISTA la relazione sull'attività TARI predisposta, unitamente al prospetto delle tariffe, dalla GESENU ENTRATE s.r.l., sulla base del PEF 2026-2029 evalidato dall'AURI, assunta al Prot. di questo ente al n. 4149 del 22.07.2026, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato D);

RILEVATO altresì che il totale delle entrate tariffarie riportate nel piano economico-finanziario 2026-2029 anno 2026 (Allegato A), è articolato nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso ed a quelle di costo variabile, come segue:

Componenti tariffarie relative al costo fisso	€ 193.260,00
Componenti tariffarie relative al costo variabile	€ 193.632,00
Totale delle entrate tariffarie	€ 386.892,00

TENUTO CONTO che come evidenziato nella relazione sopra citata:

- è stato possibile provvedere ad una riduzione dei costi, detraendo dal PEF lordo le voci di cui alle determina 2/2020 di ARERA:

DETRAZIONI DET. 2/2020 VARIABILI	€ 1.221,00
DETRAZIONI DET. 2/2020 FISSI	€ 1.221,00
EVASIONE	€ 10.000,00
DETRAZIONE DET. 2/2020 LETT. D ARERA	€ 2.659,19
UTENZE COMUNALI	€ 2.152,00
TOTALE	€ 17.253,19

- E' stato applicato l'art. 15 comma 3 del regolamento TARI, che prevede che è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa imputata a tali utenze, in misura percentuale pari all'incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

- L'importo finale da coprire con le tariffe e la ripartizione finale tra costi fissi e variabili è quello di cui alla tabella riportata nel citato Allegato 1 e la percentuale di ripartizione tra domestiche e non domestiche è stata determinata in base al criterio del gettito.

- I coefficienti che saranno applicati per ogni categoria sono rimasti immutati. Sono state, infine, determinate le voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati nel metodo.

RITENUTO per quanto sopra di provvedere all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti per l'anno 2026;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201 come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/06/2019, n. 58, secondo cui *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201, inserito dall' art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 /04/2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/06/2019, n. 58, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23/03/2021, il quale riporta le indicazioni operative relative agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

RICHIAMATO il D.M. 20/07/2021, il quale ha stabilito le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il parere favorevole reso dalla 2^a commissione consiliare nella seduta del 24.07.2026

ACQUISITI i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica espressi dal Responsabile Servizio Tributi, Dott.ssa Francesca Pettinari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- di regolarità contabile espresso dal Responsabile Bilancio e Programmazione, Dott.ssa Maria Rita Pezzanera, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTI:

- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
- l'art. 42 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013;

Con il seguente risultato della votazione resa nei modi di legge:

Presenti: n. 10

Voti a favore: n. 8

Voti contrari: n. ____ 0

Astenuti: 2 – Batassa e Falconi

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO del piano economico finanziario 2026-2029, validato da AURI con provvedimento n. 8 del 17.07.2026 e assunto al protocollo di questo Ente in data 21.07.2026 n. 4110 di cui si allegano i prospetti riepilogativi (Allegato A), unitamente alle relazioni di accompagnamento di AURI (Allegato B) e GEST (Allegato C);
3. DI APPROVARE per l'anno 2026, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe TARI, predisposte dal gestore dell'attività di accertamento e riscossione delle tariffe: GESENU ENTRATE S.r.l., con annessa relazione illustrativa, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel prospetto allegato per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato D);
4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a GESENU ENTRATE S.r.l. per gli adempimenti di competenza;
6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito Internet del Comune di Fratta

Todina e di trasmetterla telematicamente al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale, secondo le specifiche tecniche del D.M. 20/07/2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro i termini di legge;

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza derivante dalla scadenza di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Fratta Todina, 20-07-2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA FRANCESCA PETTINARI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Fratta Todina, 21-07-2026

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
DOTT.SSA MARIA RITA PEZZANERA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
SINDACO GIANLUCA COATA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CLAUDIA FOSCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005